

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 2020/67 del 06/08/2020

Oggetto: Aggiudicazione RDO per l'acquisto del servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Parma.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- IT.CITY S.p.A. a socio unico gestisce 'in-house' il Sistema Informativo del Comune di Parma a norma del contratto n° 39254 del 28/03/2006 registrato al n° 2327 il 10/04/2006 all'ufficio del Registro di Parma;
- tra IT.CITY e Comune di Parma in data 23/03/2016 è stata sottoscritta scrittura privata repertoriata al n.18134 della Raccolta Scritture Private del Comune di Parma, per la gestione del Sistema Informatico Comunale per gli anni 2016 e 2017;
- che con Determina Dirigenziale n° 3461 del 22 Dicembre 2017, il Comune di Parma ha prorogato il contratto di servizio sino al 31/12/2018 con le stesse modalità previste nel contratto in scadenza nel 2017;
- che con Determina Dirigenziale n° DD-2018-3774 del 28/12/2018 il Comune di Parma ha rinnovato il contratto di servizio sino al 30/04/2022 con le stesse modalità previste nel contratto scaduto al 31/12/2018;
- che il Piano Industriale 2019-2021 è stato approvato con delibera di Consiglio n° 2018-126 del 21/12/2018 e che la spesa di cui all'oggetto è prevista in esso;

Premesso altresì che:

- con DAU 2_2019 del 10/01/2019 si procedeva a pubblicare un avviso per la manifestazione di interesse per il servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza;
- con DAU 21_2019 del 19/02/2019 si procedeva ad avviare una Richiesta d'Offerta sul portale Mepa, per il servizio di manutenzione del Sistema di Videosorveglianza Urbana del Comune di Parma, per un periodo di 36 mesi dalla stipula del contratto;
- la Richiesta d'Offerta sul portale Mepa relativa al servizio di manutenzione di videosorveglianza urbana del Comune di Parma veniva pubblicata in data 07/03/2019 alle ore 16:46 con identificativo di gara n. 2217098
- la RDO n. 2217098 non consentiva ai partecipanti di caricare nella sezione amministrativa la documentazione richiesta nel disciplinare, in quanto questa sezione non era stata attivata in sede di inserimento della RDO.
- con determinazione a contrarre n. 2019_30 del 19/03/2019 a firma dell'Amministratore Unico Dott. Gian Luca Agostini, si è proceduto alla revoca e indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice), per l'acquisizione del servizio di manutenzione del sistema di video sorveglianza urbana del Comune di Parma, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6, del D. Lgs. 50/2016;
- la procedura è stata esperita mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione "MEPA" di Consip S.p.A., con partecipazione consentita agli operatori economici che hanno risposto alla manifestazione di interesse entro i termini indicati, al Bando denominato "servizio di manutenzione del sistema di video sorveglianza urbana del comune di parma";

Dato atto che:

- Con comunicazione del RUP del 05 Giugno 2019, il RUP ha verificato che nessuna delle offerte presentate risulta anomala ai sensi dell'art. 97 DLgs. 50/2016, e che l'offerta classificata al primo posto della graduatoria provvisoria risulta essere quella di Bieffedue Elettronica srl, ritenendola congrua;

- con DAU 57_2019 del 05/06/2019 si procedeva all'aggiudicazione definitiva a Bieffedue Elettronica srl per il servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Parma;
- con ricorso avanti il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, l'operatore Bridge 129 Safety Security s.r.l. ha impugnato il suddetto provvedimento di aggiudicazione, richiedendone l'annullamento e il risarcimento in forma specifica, tramite l'aggiudicazione a favore della ricorrente, nonché per equivalente;
- il T.A.R. Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con sentenza n. 293/2019 del 17.12.2019, ha accolto parzialmente il predetto ricorso, annullando l'aggiudicazione definitiva di cui alla DAU n. 57/19 del 5.6.2019;
- con comunicazione interna n. 2 del 09/01/2020, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 293/2019, si è proceduto alla richiesta di chiarimenti in capo a Bieffedue Elettronica s.r.l. sulla sostenibilità dell'offerta quanto ai costi della manodopera in relazione alla complessiva offerta economica;
- in data 21/01/2020, tramite piattaforma MEPA sono pervenuti i giustificativi richiesti alla società Bieffedue Elettronica s.r.l.
- in esecuzione della comunicazione interna n. 3, il RUP ha convocato il legale rappresentante della ditta Bieffedue Elettronica s.r.l. per un'audizione al fine di ottenere chiarimenti su aspetti di dettaglio dell'offerta;
- in data 12 febbraio 2020, presso i locali di It.City S.p.A., è comparso il sig. Fornari legale rappresentante della società Bieffedue Elettronica s.r.l., in sede di audizione;
- alla luce di quanto dichiarato dall'operatore economico nel contraddittorio con la Stazione Appaltante, il RUP ha ritenuto di procedere ad un ulteriore approfondimento sugli aspetti trattati in sede di audizione, richiedendo all'operatore economico altri chiarimenti;
- in data 28/02/2020 e in data 23/03/2020 tramite Mepa sono pervenuti gli ulteriori chiarimenti di Bieffedue Elettronica richiesti dal RUP;

Considerato che

- secondo le risultanze del procedimento di anomalia di cui sopra è stato appurato che, nell'offerta di Bieffedue Elettronica s.r.l., il valore complessivo dei costi del servizio, comprensivo delle spese per l'impiantistica e per la manodopera necessaria, è pari all'ammontare del corrispettivo offerto in sede di gara, annullando in questo modo ogni possibile margine di utile;
- l'assenza totale di utile previsto manifesta la non remuneratività dell'offerta di Bieffedue Elettronica Srl e quindi l'anomalia della stessa, a maggior ragione nel contesto di un servizio full risk come quello messo a gara;

Preso atto che

- con comunicazione interna n. 04 del 5/6/2020, il Rup, sentita la Commissione di gara, ha disposto l'esclusione dell'offerta di Bieffedue Elettronica S.r.l. dalla graduatoria di gara in ragione dell'anomalia riscontrata nonché, tenuto conto del contenuto della sentenza n. 293/2019 del TAR di Parma, resa tra le parti, e in ragione dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ha ritenuto opportuno sottoporre a giudizio di anomalia l'offerta di Bridge 129 s.r.l., seconda classificata, quanto ai costi della manodopera in relazione alla complessiva offerta economica;
- in data 22/06/2020 con comunicazione Mepa sono state richieste per iscritto, al concorrente Bridge 129 S.r.l., tutte le giustificazioni ritenute utili al fine di dimostrare la sostenibilità complessiva dell'offerta in relazione ai costi della manodopera indicati in sede di gara, con necessaria indicazione in forma disaggregata del monte ore complessivo stimato per l'esecuzione dell'appalto;
- con nota pervenuta in data 6.7.2020, Bridge 129 s.r.l. ha prodotto i giustificativi richiesti;

Considerato che

- con comunicazione interna n. 5 del 05/08/2020, il RUP, sentita la Commissione di gara, a conclusione del procedimento relativo all'anomalia dell'offerta di Bridge 129 s.r.l., ha rilevato che l'offerta presentata in sede di gara da Bridge 129 s.r.l. non presenta indici di anomalia, essendo stato correttamente calcolato, oltre agli oneri di sicurezza aziendale, il costo della manodopera in rapporto al monte ore preventivato e ciò non solo in relazione al rispetto dei minimi salariali, ma anche ai fini della valutazione di sostenibilità complessiva dell'offerta;
- alla luce di tali valutazioni, nel medesimo provvedimento, il Rup ha proposto di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore Bridge 129 s.r.l. alle condizioni di cui all'offerta presentata in sede di gara, rimettendo gli atti all'Amministratore Unico per le valutazioni e le determinazioni del caso
- sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni presentate dall'operatore economico Bridge 129 Safety Security s.r.l. di cui all'art. 86 del Codice degli Appalti Pubblici, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice;

Visto il regolamento per il controllo strategico ed operativo del "Gruppo Comune di Parma" approvato con delibera di C.C. n.68 del 13 luglio 2011 e modificato con Delibera di C.C. 8 del 03/03/2015;

Visto lo Statuto della Società;

Visti il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 e il Codice Etico adottati dalla Società;

Visto il Regolamento Acquisti approvato con determina dell'Amministratore Unico n° 100 del 05 novembre 2019;

Visti i poteri assegnati all'Amministratore Unico, dallo statuto e dall'atto di nomina dell'assemblea ordinaria del 15 maggio 2018.

DETERMINA

- di approvare per le ragioni in premessa indicate, qui integralmente richiamate, le comunicazioni interne n. 2-3-4-5 del RUP e i verbali RUP n. 3-4-5, quali parti integranti e sostanziali, relativi all'affidamento del servizio in oggetto,
- di disporre l'esclusione dell'offerta di Bieffedue Elettronica s.r.l. per anomalia della stessa e di aggiudicare la fornitura all'operatore Bridge 129 Safety Security s.r.l. per la cifra di euro 136.800,00 oltre IVA;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, il lotto CIG identificativo è 78387125C6;
- di dare mandato agli uffici preposti per l'attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, connessi al presente atto;
- di inviare al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza della Società l'elenco degli atti per le opportune verifiche in particolare per ciò che riguarda eventuali obblighi di pubblicazione;
- di inviare, agli operatori economici che hanno presentato l'offerta, la comunicazione sull'avvenuta aggiudicazione;
- di subordinare la seguente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche di cui sopra;
- di dare immediata eseguibilità al provvedimento in oggetto.

Dott. Gian Luca Agostini
Amministratore Unico